

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI RURALI (DIR) E DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ¹

ai sensi degli artt. 3 e 4 della LR n. 20/2014 e degli artt. 4 e 5 del Reg. n. 8/2019

Premessa e quadro normativo di riferimento

L'articolo 13 della cosiddetta legge di orientamento (D. Lgs n. 228/2001) affida il compito di riconoscere i distretti alle Regioni e Province autonome.

L'attuale definizione dell'art. 13 del D. lgs. 228/2001, profondamente modificato dal comma 499 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2018, comprende diverse tipologie di distretti del cibo¹, alcune delle quali necessitano della revisione della L.R. 20 del 2014 per poter essere riconosciute.

Al momento attuale la Regione Campania può attivare, una volta pubblicato il regolamento n. 8 della L.R. 20/2014 sul BURC n. 57 del 2 ottobre 2019, le procedure di riconoscimento di due tipologie di distretto: il distretto rurale (DIR) ed il distretto agroalimentare di qualità (DAQ). Queste due forme sono rimaste immutate nella nuova formulazione dell'art. 13 della legge di orientamento. Le nuove definizioni sono infatti le seguenti:

¹ Si definiscono distretti del cibo:

- a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
- g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In assenza di distretti già riconosciuti in ambito regionale ai sensi della L.R. 20/2014 il Regolamento n. 8 del primo ottobre 2019 permette il riconoscimento delle tipologie di cui alle definizioni c) e d) presenti nella nuova formulazione dell'art. 13 della legge di orientamento:

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Nella categoria c) rientrano i Distretti Rurali (DIR) di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); nella categoria d) rientrano i Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Requisiti minimi per il riconoscimento - generalità

La L.R. 20/2014 indica, rispettivamente agli art. 3 e 4, i requisiti che DIR e DAQ devono avere per il riconoscimento.

Alcuni di questi requisiti devono essere semplicemente posseduti; altri richiedono la definizione di parametri facilmente misurabili anche allo scopo di rendere obiettiva e celere la procedura di riconoscimento.

Gli indicatori proposti nel presente documento saranno comunque applicati in via sperimentale e resteranno validi fino al 31 dicembre 2019.

I riconoscimenti perfezionati fino a tale data potranno essere soggetti, solo se necessario, a revisione considerando eventuali cambiamenti dei parametri, in senso più restrittivo.

Indicatori per l'identificazione dei Distretti Rurali (DIR)

I requisiti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 8 agosto 2014 n.20 per il riconoscimento dei Distretti Rurali sono i seguenti:

- a) verifica del possesso di peculiarità del territorio in termini demografici, economici, geografici ed ambientali;
- b) la presenza di attività e di funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e di valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;
- c) le produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito dell'economia agricola regionale;
- d) l'esistenza di un sistema di relazioni tra imprese agricole e imprese locali attive in altri settori sinergico con i fenomeni culturali e turistici locali;
- e) la valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;
- f) il perseguimento di obiettivi di qualità attraverso l'adozione di standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;
- g) l'omogeneità paesaggistico - ambientale del territorio e del patrimonio rurale;
- h) la sussistenza di rapporti di tipo collaborativo tra istituzioni locali, imprese agricole ed imprese di altri settori.

La sussistenza dei requisiti di cui sopra resta dimostrata se il distretto ha le seguenti caratteristiche:

- 1) Indice di ruralità: l'incidenza della Superficie Agricola Rurale sulla superficie complessiva nell'area distretto deve essere superiore rispetto alla media regionale;
- 2) Indice di protezione ambientale: l'incidenza della superficie interessata da forme di protezione dell'ambiente e degli ecosistemi nell'area distretto deve essere superiore alla media nazionale;
- 3) Densità demografica: <150 abitanti/Km² (<180 abitanti/Km² in presenza di un solo STS classificato fra i "Sistemi urbani" o "Sistemi a dominante urbano-industriale", se adeguatamente giustificato nella strategia) misurata come media dell'intera area oggetto della perimetrazione;
- 4) Numero di imprese aderenti al distretto (agricole, turistiche, artigianato artistico²), pari almeno a 50, di cui almeno il 60% imprese agricole.
- 5) Numero di comuni formalmente aderenti: almeno 10.

Gli indicatori esposti saranno calcolati rispetto alla perimetrazione dichiarata del Distretto.

A tale proposito, si chiarisce che per quanto riguarda la dimensione territoriale (perimetrazione) il distretto deve insistere su uno o più Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) da considerare nella loro interezza. È ammessa, in casi eccezionali, la presenza di comuni adiacenti agli STS costituenti il territorio del distretto, purché

- tale presenza sia sufficientemente giustificata;

² vedi allegato 1

- il Comune aderisca esplicitamente e formalmente al Distretto;
- il territorio relativo abbia caratteri di omogeneità rispetto all’STS adiacente.

In questo caso tali Comuni concorreranno alla determinazione degli indicatori.

Indicatori per l’identificazione dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ)

I requisiti di cui all’art. 4 della Legge Regionale 8 agosto 2014 n.20 per il riconoscimento dei Distretti Agroalimentari di Qualità sono i seguenti:

- a) la presenza di produzioni agroalimentari certificate coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente;
- b) la presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e le imprese del settore della trasformazione e della distribuzione agroalimentare dei prodotti certificati;
- c) la costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;
- d) l’integrazione tra la produzione agroalimentare e le attività culturali e turistiche.

La sussistenza dei requisiti di cui sopra resta dimostrata se il distretto ha le seguenti caratteristiche:

- 1) Presenza di almeno un marchio di qualità (“prodotto pivot”) così come definiti dall’art. 16 del Reg. 1305/13, comma a³, riconosciuto o anche nello stato di protezione transitoria;
- 2) Indice di specializzazione produttiva: calcolato rapportando l’incidenza del numero di aziende o in alternativa (a scelta del proponente) della SAU relativa al “prodotto pivot” rispetto alla media regionale della stessa tipologia di prodotto, che deve essere pari o superiore al 150%;
- 3) Numero di imprese aderenti al distretto (agricole, trasformazione, commercializzazione) o in alternativa (a scelta del proponente) numero di addetti delle imprese aderenti al distretto: per le imprese pari almeno a 50; per gli addetti⁴ pari ad almeno a 300.

³ Reg. 1305/13, articolo 16: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

1. Il sostegno nell’ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;

iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo

⁴ addetti: occupati a tempo determinato ed indeterminato, titolari di ditte individuali, familiari partecipanti, soci lavoratori di cooperative

Gli indicatori esposti saranno calcolati rispetto alla perimetrazione dichiarata del Distretto.

A tale proposito, si chiarisce che per quanto riguarda la dimensione territoriale (perimetrazione) il distretto deve insistere su uno o più Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) da considerare nella loro interezza con riferimento all'areale produttivo del prodotto pivot (da disciplinare) e degli altri prodotti interessati.

Specifiche comuni per l'identificazione dei Distretti Rurali (DIR) o Agroalimentari di Qualità (DAQ)

La territorializzazione va intesa in senso stretto esclusivamente per i distretti rurali, per i quali non può sussistere alcuna sovrapposizione (lo stesso Comune non può far parte di due distretti rurali sia pure adiacenti).

Ci può essere invece sovrapposizione territoriale fra due o più DAQ purché sussistano per entrambi i prodotti i requisiti previsti ed i relativi indicatori siano soddisfatti, oppure fra uno o più DAQ ed un DIR.

Qualora uno stesso territorio, nel caso dei Distretti Rurali, oppure uno stesso prodotto "pivot", nel caso dei Distretti Agroalimentari di Qualità, siano oggetto di più distretti, il riconoscimento sarà legato alla media aritmetica degli indicatori (valore più alto). A parità di valore (alla seconda cifra decimale) il riconoscimento sarà legato alla data di arrivo della richiesta di individuazione.

In tutti i casi ed in fase di prima applicazione (fino al 31 dicembre 2019 o comunque fino a diversa indicazione) è prevista per le imprese l'adesione ad un solo distretto quale che ne sia la tipologia.

I dati statistici da considerare per la verifica della sussistenza dei requisiti sono quelli presenti sulle pagine del sito web dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania – Direzione Generale delle politiche agricole, alimentari e forestali e della pesca dedicate ai Distretti del Cibo.

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE TRADIZIONALI

Codice ATECO 2007	descrizione
14.1	confezione di articoli di abbigliamento
14.3	confezione di articoli di maglieria
15.20	fabbricazione di calzature
95.23	riparazione di calzature ed articoli da viaggio
15.1	preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce
95.24	riparazione di mobili e di oggetti di arredamento, laboratori di tappezzeria
32	decorazioni (lavori di addobbo ed apparato, decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali, decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento, decorazione artistica di stoffe (tipo batik); lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili; lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne
74.20	attività fotografiche: fotografia, riproduzione disegni e pittura disegni per tessitura
18.13.0	lavorazioni preliminari alla stampa ed ai media
90.03.09	lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche
16	industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
31	fabbricazione di mobili
30.99.0	fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
25.99.30	fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli
31.1	fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose
32.99.20	fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche ed affini
32.20	fabbricazione di strumenti musicali
13.2	tessitura
13.3	finissaggio dei tessili
13.9	altre industrie tessili
74.10.10	attività di design di moda e design industriale
14.19.10	confezioni varie ed accessori per l'abbigliamento
23.1	fabbricazione di vetro e di prodotti di vetro

23.41	fabbricazione di prodotti di ceramica per usi domestici ed ornamentali, figurini di argilla, gesso, cartapesta o altri materiali
23.70.2	lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
17.1	fabbricazione di pasta carta, carta e cartone
17.2	fabbricazione di articoli di carta e cartone
18.14.0	legatoria e servizi annessi
90.03.02	attività di conservazione e restauro di opere d'arte